



COMUNE DI RAVENNA
AREA INFANZIA, ISTRUZIONE E GIOVANI

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.124/141486
del 09/07/2019, esecutiva dal 02/08/2019*

TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 1 – FINALITA’

Il servizio di trasporto scolastico risponde all’esigenza di agevolare l’assolvimento dell’obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l’accesso alla scuola di competenza. Il Comune, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e le famiglie, promuove progetti mirati a favorire lo sviluppo dell’autonomia, della sicurezza, del senso civico e di responsabilità dei ragazzi/e e a sensibilizzare alla mobilità sostenibile (ad esempio: “pedibus”)

Articolo 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

- 2.1 Nell’ambito del diritto allo studio il Comune di Ravenna assicura il servizio di trasporto scolastico agli alunni/e iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado che abitano nel forese in zone non servite dal servizio pubblico.
- 2.2 Il servizio è improntato a criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità sulla base della normativa vigente, compatibilmente con i vincoli economico-finanziari.
- 2.3 Il servizio viene organizzato per consentire agli alunni/e il raggiungimento delle sedi scolastiche del bacino di riferimento, secondo percorsi specifici di andata e ritorno con l’individuazione di punti di raccolta, stabiliti dal Comune. I bacini di utenza per ogni singola scuola sono individuati nel “Patto per la Scuola” sottoscritto da Amministrazione Comunale, Ufficio Scolastico Regionale di Ambito Territoriale e Dirigenti Scolastici.
- 2.4 Il servizio può essere fornito, in deroga al punto 2.3, in via del tutto eccezionale, anche agli alunni/e che frequentano una scuola diversa da quella di competenza soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e ciò non comporti modifiche sostanziali del percorso o l’istituzione di nuove fermate.
- 2.5 Ogni sede scolastica può essere servita da più linee; viene attivato, di norma, un solo percorso di andata e un solo percorso di ritorno al giorno per ogni linea. Nel caso di diversi orari di entrata ed uscita viene effettuato il percorso con il maggior numero di studenti.
- 2.6 Il servizio di trasporto scolastico non è previsto al di fuori degli orari delle attività didattiche.
- 2.7 L’attivazione del servizio, di norma, è effettuata a fronte di almeno 10 iscritti. Nel caso in cui, in relazione ai rientri pomeridiani delle diverse classi, definite da ogni Istituzione Scolastica, il numero dei fruitori sia inferiore a 5, il servizio non viene attivato.
- 2.8 In osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale, il Comune favorisce la libera iniziativa dei cittadini, singoli e/o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale prevedendo una modalità, denominata “trasporto scolastico autogestito”, che coinvolge le diverse realtà territoriali, ad esempio le associazioni di volontariato, i comitati cittadini, le pro-loco, le associazioni di genitori, le quali possono attivare, organizzare e gestire autonomamente il trasporto scolastico nei percorsi non serviti dallo scuolabus comunale o dal trasporto di linea pubblica (generalmente percorsi con utenza numericamente debole). Per questa modalità di trasporto è prevista l’erogazione da parte del Comune di un contributo, stabilito dalla Giunta Comunale e calcolato sulla base dei chilometri percorsi nell’anno scolastico.

2.9 Nel caso in cui vengano a meno i requisiti di cui al punto 2.7, necessari all'attivazione di una linea o al mantenimento della stessa, e non sia possibile attivare la modalità di cui al punto 2.8, la Giunta Comunale può, con proprio atto:

- derogare, a fronte di particolari situazioni, al limite di cui al precedente punto 2.7;
- disporre l'attuazione di misure alternative di sostegno nel caso di utenti in situazioni di disagio sociale.

Articolo 3 – ORGANIZZAZIONE

3.1 Il servizio di trasporto scolastico viene effettuato dalla fermata regolarmente istituita alla scuola e ritorno. Il Piano annuale del trasporto scolastico, che contiene percorsi, orari e fermate, è elaborato sulla base delle richieste presentate tenendo conto dei bacini d'utenza, del calendario scolastico, dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici e della disponibilità dei mezzi. Il Piano viene preventivamente formulato e approvato dagli uffici tecnici del Comune competenti in ordine alla sicurezza dei percorsi e delle fermate, per la tutela dei minori interessati. Il Piano del Trasporto Scolastico viene approvato prima dell'inizio dell'anno scolastico e successivamente aggiornato in relazione alle variazioni che si rendano necessarie e fattibili.

3.2 I percorsi, le fermate e gli orari vengono comunicati prima dell'inizio dell'anno scolastico alle famiglie interessate attraverso la pubblicazione del Piano del trasporto scolastico nel sito del Comune di Ravenna. I percorsi, le fermate e gli orari si intendono comunicati ufficialmente a decorrere dal giorno della pubblicazione nel sito. Gli uffici competenti avvisano le famiglie della pubblicazione del Piano e delle eventuali variazioni che intervengono in corso d'anno.

3.3 I percorsi sono programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi scolastiche, esaminando comunque eventuali peculiarità logistiche, sempre nel rispetto della maggior sicurezza per gli alunni trasportati. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e soddisfare il maggior numero di richieste.

3.4 Il Piano può subire modifiche e/o sospensioni temporanee in relazione ad eventi imprevisti ed urgenti (es. calamità naturali, scioperi, lavori stradali, ecc...) senza che ciò comporti modifiche e/o riduzioni della tariffa dovuta.

3.5 In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali, scioperi parziali del personale docente e non, motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi ecc...) non può essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. In caso di abbondanti nevicate o di altre calamità naturali, a tutela della sicurezza, il servizio di trasporto può essere sospeso oppure effettuato parzialmente in relazione alle condizioni oggettive.

Articolo 4 –ISCRIZIONI

4.1 L'iscrizione al servizio deve essere effettuata secondo le procedure definite dal Dirigente competente.

4.2 L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare dal criterio di competenza territoriale (bacino di utenza) di cui al precedente articolo 1, a garanzia del rispetto dell'organizzazione della rete scolastica.

4.3 Le domande presentate oltre il termine stabilito sono accolte solo se non comportano modifiche dei percorsi, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza.

- 4.4 L'ammissione al servizio viene comunicata per iscritto o con sistemi digitalizzati.
- 4.5 L'alunno/a deve portare sempre con sé il titolo di viaggio, se previsto, che deve essere mostrato a richiesta del personale addetto al momento della salita sullo scuolabus e in qualsiasi altro momento di controllo.
- 4.6 L'iscrizione al servizio può essere effettuata anche per il solo percorso di andata o di ritorno e le iscrizioni per una sola tratta potranno essere accolte, a condizione che la linea sia fruita da altri utenti che effettuano sia l'andata che il ritorno nel numero previsto dal precedente art. 2, punto 2.7. La facoltà di esercitare tale opzione si esprime al momento dell'iscrizione al servizio e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Articolo 5 – TARIFFE

- 5.1 Le famiglie partecipano alla copertura dei costi attraverso il pagamento di una tariffa annuale modulata in relazione all'ISEE e secondo quanto previsto dal sistema tariffario del servizio di trasporto scolastico stabilito dal Comune.
- 5.2 La tariffa ha carattere forfetario e comprende i viaggi di andata e ritorno indipendentemente dal numero. Nel caso in cui, per effetto dei diversi orari di rientri pomeridiani stabiliti dalle Istituzioni scolastiche, in alcuni viaggi di ritorno si determini un numero di utenti inferiore a 5, il servizio non viene attivato senza che ciò comporti alcuna riduzione della tariffa.
- 5.3 In caso di iscrizione per una sola tratta (solamente andata o ritorno), o a fronte di particolari ragioni organizzative del Comune che determinino l'attivazione del servizio per la sola andata o per il solo ritorno, la famiglia paga il 50% della tariffa prevista.
- 5.4 Nel caso di utilizzo contemporaneo sia del trasporto scolastico sia della linea pubblica per la frequenza della scuola primaria e secondaria di primo grado, il Comune esenta dal pagamento della tariffa del servizio di trasporto scolastico tali famiglie, le quali saranno tenute al pagamento del solo abbonamento di linea pubblica.
- 5.5 Le famiglie, per accedere alle agevolazioni tariffarie devono essere in possesso di un'attestazione ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni in corso di validità e presente nella banca dati INPS. Qualora non sia presente alcuna attestazione, viene applicata la tariffa intera. Le tariffe stabilite dalla Giunta e le modalità di pagamento sono indicate nel provvedimento annuale contenente il sistema tariffario e le procedure operative dei servizi educativi, scolastici e integrativi gestiti dal Comune.
- 5.6 La tariffa non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo del servizio e nel caso di applicazione di sanzioni che comportino la sospensione dal servizio.
- 5.7 Gli utenti non in regola con il pagamento della tariffa relativa all'anno scolastico precedente, possono essere riammessi al servizio solo ad avvenuta regolarizzazione della posizione debitoria. Qualora la regolarizzazione avvenga ad organizzazione del servizio definitiva, gli utenti sono ammessi solo a condizione che la capienza del mezzo lo consenta.

Articolo 6 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

- 6.1 L'alunno/a all'interno del mezzo deve tenere un comportamento corretto: stare seduto nel posto assegnatogli, allacciare la cintura di sicurezza ove presente, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e, più in generale, rispettare le regole impartite dall'autista e dall'accompagnatore.

- 6.2 E' vietato agli alunni/e, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento, appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli, porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, gettare oggetti dalla vettura.
E' altresì vietato danneggiare le vetture e provocare disagio tale da arrecare danni a se e/o agli altri trasportati, mettendo a rischio l'incolumità dei viaggiatori e/o distrarre l'autista dalla propria mansione.
- 6.3 Qualsiasi danno arrecato dai minori alla vettura, a terzi e a se stessi è riconducibile alla responsabilità genitoriale. Tutti i danni arrecati devono essere integralmente risarciti dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini/e che hanno provocato il danno.
- 6.4 E' fatto obbligo ad un genitore, o ad un esercente la potestà genitoriale o delegato, di accompagnare il minore alla fermata stabilita e riprenderne la custodia, al ritorno, al momento della discesa. In caso di mancata presenza del genitore o proprio delegato verrà fatta specifica segnalazione al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza.
- 6.5 Ai sensi della normativa vigente, i genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado ammessi al servizio possono dichiarare per iscritto, rimanendo comunque responsabili del minore dal punto di vista civile e penale, che il proprio figlio è in grado di salire e scendere autonomamente dal mezzo e di percorrere autonomamente il tratto compreso fra la fermata e l'abitazione.

Articolo 7 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI AUTISTI

- 7.1 Gli autisti devono garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti, nonché tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e professionalità. La responsabilità degli autisti è esplicitata nello specifico contratto di affidamento del servizio di trasporto scolastico.
- 7.2 Essi devono adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minori, sia durante il trasporto che durante le fermate.
- 7.3 Essi non possono apportare, di propria iniziativa, modifiche, anche temporanee, agli itinerari, alle fermate, agli orari ed a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio così come prestabilito dal Piano del trasporto scolastico.
- 7.4 L'autista in caso di comportamenti scorretti deve richiamare verbalmente l'alunno/i. Nel caso di comportamenti scorretti reiterati, oltre al richiamo, deve provvedere tempestivamente alla segnalazione all'ufficio competente per l'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 9 (SANZIONI).
- 7.5 L'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. In caso di comportamenti scorretti degli studenti, l'autista avvisa tempestivamente l'ufficio competente che procederà all'adozione dei provvedimenti indicati all'art. 9 (SANZIONI).

Articolo 8 – ACCOMPAGNATORI

- 8.1 E' prevista, di norma, sui mezzi di trasporto e per tutta la durata del percorso, la presenza di un accompagnatore in possesso della maggiore età e, almeno, del titolo di studio della scuola dell'obbligo, identificabile con un distintivo riportante le proprie generalità.
- 8.2 L'accompagnatore svolge tutte le attività volte a garantire la sicurezza durante il trasporto scolastico, in particolare:

- cura le operazioni di ausilio all'utente nella salita e nella discesa dal mezzo, controlla che vengano allacciate le cinture di sicurezza ove presenti e svolge tutte le attività accessorie per garantire la sicurezza dei trasportati;
- accompagna gli alunni dal mezzo all'ingresso del plesso scolastico e dal plesso scolastico al mezzo;
- verifica che gli alunni trasportati presenti sul bus siano nell'elenco degli iscritti fornito dagli Uffici comunali competenti;
- annota la presenza giornaliera degli utenti iscritti al servizio e segnala tempestivamente all'ufficio preposto la presenza di utenti non compresi nell'elenco;
- svolge attività di vigilanza sul mezzo volta a garantire la salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza degli utenti trasportati, prevenendo quei comportamenti non consoni al decoro e alla rispettosa convivenza dei minori;
- verifica la presenza dei genitori alle fermate e, in caso di assenza, contatta il genitore telefonicamente per concordare il ritiro del figlio;
- segnala agli Uffici comunali competenti l'assenza dei genitori alla fermata;
- segnala agli Uffici comunali competenti eventuali situazioni di disagio e/o situazioni che possano ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi;
- segnala situazioni di criticità legate al comportamento degli alunni, quali ad esempio fenomeni di bullismo, agli Uffici comunali competenti che valuteranno l'opportunità di interventi educativi specifici anche in accordo con scuole e famiglie.

Articolo 9 – SANZIONI

- 9.1 Per i minori che adottano comportamenti scorretti il Comune, previa informazione ai Dirigenti Scolastici di riferimento, applicherà i seguenti provvedimenti :
- a) richiamo verbale
 - b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio, sulla base di quanto stabilito all'art. 6 (COMPORAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI)
 - c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione totale se l'alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e/o pericoloso per sé e per gli altri.
- 9.2 Il provvedimento che dispone la sospensione deve essere notificato, almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa, ai genitori dell'alunno, o a chi per loro esercita la potestà genitoriale, e al soggetto che gestisce il trasporto.

Articolo 10 – CONTROLLI

Il Comune effettua adeguati controlli sulle linee scolastiche, a campione o a seguito di segnalazioni, con proprio personale o con soggetti esterni appositamente incaricati, al fine di verificare il buon andamento del servizio. Sono previste forme di controllo del servizio anche con l'utilizzo di strumentazioni digitali e satellitari.

Articolo 11 – ABBONAMENTI AL TRASPORTO SCOLASTICO DI LINEA PUBBLICA CON INTEGRAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI RAVENNA

- 11.1 Per promuovere pari opportunità di trattamento all'utenza residente nel forese e conseguente omogeneizzazione dei criteri per rendere effettivo il diritto allo studio, il Comune autorizza il gestore del servizio di trasporto di linea pubblica a rilasciare, alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado che per raggiungere la sede scolastica utilizzano linee pubbliche extraurbane, abbonamenti annuali di linea pubblica al costo previsto per la rete urbana di Ravenna.

11.2 Il Comune integra la differenza di tariffa direttamente al gestore di linea pubblica, al quale la famiglia deve rivolgersi per il rilascio dell'abbonamento studenti.

Articolo 12 – DATI PERSONALI E SENSIBILI

12.1 Il Comune utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi della normativa vigente in materia, ad esclusivi fini istituzionali e in relazione all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

12.2 Per i suddetti fini i dati verranno trasmessi anche all'impresa che ha in affidamento la gestione del servizio, ai sensi della normativa vigente in materia.

12.3 Ai genitori e agli esercenti la potestà genitoriale, al momento della presentazione della domanda di iscrizione al servizio, viene fornita l'informativa di cui alla normativa vigente in materia.